



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2007, proposto da:
Curatela Fallimentare dell'Associazione Premio Barocco Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso Pietro Nicolardi in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Matino, con domicilio eletto presso Sandro Matino in Lecce, via Templari,10/A;

per l'annullamento

-del provvedimento prot. n.03413 in data 22.01.2007, ricevuto in data 26.01.2007, del Comune di Gallipoli - Servizi n. 1 - Affari Amministrativi e Istituzionali - Unità Operativa n.3 - Affari Istituzionali - Servizi Generali, a firma del dirigente dott.ssa Laura Rella, di comunicazione che " in esecuzione della delibera di G.C. n.14 dell'11 gennaio 2007 con cui questo Dirigente veniva incaricato di revocare con la massima urgenza gli atti di liquidazione e corresponsione di contributi economici in favore di codesta Associazione, con determina dirigenziale n.35 del 16.01.2007 è

stata revocata la determina di impegno di spesa n.584 del 27.04.2006 e la determina di liquidazione acconto n.603 del 03.05.2006";

della nota prot. n. 0005878 in data 06.02.2007, ricevuta in data 09.02.2007, del Comune di Gallipoli - Ufficio Legale , a firma del funzionario legale Avv. Francesca Traldi, con cui “ ...si intima alla associazione premio barocco onlus in persona del legale rappresentante p.t., sig. Fernando Carteni, il pagamento a titolo di risarcimento del danno della complessiva somma di € 1.000.000,00;

della nota prot. n. 0005879 in data 06.02.2007, successivamente ricevuta, del Comune di Gallipoli - Ufficio Legale, a firma del funzionario legale Avv. Francesca Traldi, con cui “...si intima alla associazione premio barocco onlus , la restituzione a questo ente della somma complessiva di € 26.197,37 come sopra specificato corrisposta... ;

della determinazione n.35 del 16.01.2007, a firma del Dirigente del Settore del Comune di Gallipoli - Servizio n.1 - Affari amministrativi ed istituzionali; della delibera della G.C. di Gallipoli n.14 dell'11.01.2007;

della delibera della G.C. di Gallipoli n.14 dell'11.1.2007 avente ad oggetto :”Associazione Premio Barocco Onlus.Avviamento procedimento amministrativo di revoca degli atti di liquidazione e corresponsione somme...”

della nota prot. n.33007 in data 24.7.2006 del Comune di Gallipoli - Area n.3 "Servizi alla persona";

della nota prot. n. 0032411 del 18.7.2006 del Sindaco del Comune di Gallipoli;

della determinazione di G.C. di Gallipoli n.14 dell'11.01.2007, con allegata la dichiarazione di rettifica relativamente alla assenza dell'Assessore Giovanni De Matteis, successivamente comunicata con nota prot. 10386 del 05.3.2007;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

per l'accertamento

giusta art.9 del protocollo di intesa tra Città di Gallipoli e Associazione Premio Barocco Onlus, approvato con verbale di deliberazione della G.C.n.379 reg.Delib del 20.11.2003, del diritto dell'associazione premio barocco onlus alla liquidazione del contributo, per la realizzazione dell'evento per l'anno 2006, pari a € 70.000,00 e la condanna del comune di Gallipoli al relativo pagamento;

per il risarcimento dei danni derivati alla associazione premio barocco onlus dalla violazione, da parte del comune di Gallipoli, del protocollo di intesa, e qualificabile in termini di inadempimento;

nonché dall'adozione dell'illegittimo provvedimento di revoca della determina di impegno di spesa n.584 del 27.04.2006 e della determina di liquidazione acconto n.603 del 03.05.2006;nonché ulteriormente , a titolo di lesione esistenziale, e quantificati, in via presuntiva, in € 5.000.000,00

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Nicolardi , Taurino in sostituzione di Matino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'associazione onlus "Premio Barocco" , - poi assoggettata a procedura fallimentare- che organizza da 37 anni nella città di Gallipoli un evento culturale denominato " Premio Barocco" , di grande risonanza nazionale , al punto da essere inserito nel palinsesto di RAI UNO degli eventi televisivi facenti parte della programmazione estiva, si rivolge al TAR lamentando il compimento , da parte dell'amministrazione gallipolina, di una serie di atti, richiamati in epigrafe, assunti

in violazione degli obblighi contratti in sede di stipula di una convenzione , o meglio, di un protocollo di intesa recante la data del 20.11.2003 , perfezionatosi tra le parti .

Detta convenzione , volta a disciplinare le edizioni 2004-2005-2006 del premio barocco, ruota attorno alla assunzione , da parte della ONLUS ricorrente, dell'obbligo di promuovere il territorio gallipolino, anche a mezzo dell'evento Premio Barocco, a fronte dell'impegno di natura economica che il comune di Gallipoli si accolla onde garantire il successo della manifestazione omonima e di una serie di eventi collaterali ad essa., procedendo alla erogazione di un contributo di € 70.000,00

In dettaglio, la controversia è tutta incentrata sulla ritenuta illegittimità degli atti con i quali il Comune di Gallipoli ha revocato lo stanziamento del contributo pari a € 70.000,00 per l'edizione 2006 del Premio Barocco ; ha intimato la restituzione della somma versata in acconto ; e, in ultima analisi, ha richiesto il risarcimento del danno in misura pari a € 1.000.000,00 .

La posizione dell'amministrazione comunale fa leva sul mancato ritorno di immagine che l'edizione 2006 del Premio avrebbe fatto registrare a motivo della “ totale assenza della città di Gallipoli in termini di presenze nella scaletta dello spettacolo nonché di promozione e valorizzazione della sua indiscussa bellezza e delle sue storiche e peculiari tradizioni” e, ancora, tenuto conto che “ nessun vantaggio, di qualsivoglia natura, ma soprattutto in termini di promozione del territorio e dell'immagine di Gallipoli è stato conseguito dall'ente”.

Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010

DIRITTO

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

Si premette che il protocollo di intesa stipulato tra la associazione Premio Barocco e il comune di Gallipoli nel 2003, con il quale è stato regolamentato lo svolgimento di tre edizioni dell'evento Premio Barocco, e cioè quelle degli anni 2004-2005-2006, può essere inquadrato a giusta ragione nell'alveo degli accordi di cui all'art 11 della legge 7 agosto 1990 n.241.

Questa disposizione normativa stabilisce che “ in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse , accordi con gli interessati al fine di disciplinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo”.

Si osserva, in proposito, che è ben vero che la norma in argomento ha una portata applicativa destinata ad operare principalmente nell'ambito di un procedimento amministrativo già avviato, come si desume dal riferimento, compiuto in apertura del testo , all'accoglimento di osservazioni e proposte presentate a mente dell'art 10, il che richiama alla mente una fase di dialettica procedimentale; ma è anche vero che l'impiego di un modello privatistico di esercizio del potere pubblico, quale l'accordo, non sembra potersi circoscrivere entro i limiti già riferiti.

L'impiego del modello convenzionale di regolamentazione di interessi e, dunque, dell'accordo tra P.a. e privato anche in vista della gestione dell'interesse pubblico primario estende, infatti, il suo raggio di azione ben oltre la formazione in senso classico del provvedimento amministrativo potendo essere decifrato , in definitiva, quale ipotesi di provvedimento amministrativo concordato tra P.a e privato, che può manifestarsi anche al di fuori dello schema procedimentale classico.

Esso, proprio perché si ispira ad una logica di gestione democratica del potere pubblicistico, si allontana dallo schema classico di unilaterale predisposizione del provvedimento da parte della P.a. procedente, ma, per questa ragione, è

suscettibile di impiego anche al di là e al di fuori di un procedimento amministrativo già instauratosi.

Da tale natura giuridica discende la sicura riconducibilità nella sfera della giurisdizione esclusiva del G.A. delle controversie che ne scaturiscono in punto di formazione , conclusione ed esecuzione degli accordi, come previsto dall'art 11 , ultimo comma della legge 241/90.

Ciò precisato sotto il profilo della natura giuridica dell'intesa stipulata tra il comune di Gallipoli e l'Associazione Premio Barocco , occorre ora evidenziare che la fattispecie di grave inadempimento dell'accordo in questione , posta a base dei provvedimenti di revoca del contributo economico impugnati appare priva di adeguato supporto probatorio.

Si può, anzi, affermare che l'esame degli atti di causa consente di pervenire ad una lettura diametralmente opposta a quella fornita dalla difesa dell'amministrazione locale intimata.

L'unico elemento di qualche concretezza addotto a sostegno della tesi di un ridimensionamento della immagine della amministrazione locale può essere considerato quello relativo alla mancata partecipazione, in diretta televisiva ,del sindaco allora neo eletto del comune di Gallipoli.

Si tratta di un profilo che , tuttavia, è già stato , fin dalla trattazione della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, adeguatamente affrontato tenuto conto del particolare momento storico in cui si è collocata l'edizione 2006 del Premio Barocco.

Quest'ultima , per il fatto di svolgersi in piena campagna elettorale, è dovuta sottostare a regole ben precise di par condicio televisiva , ivi compresa la mancata ripresa televisiva di colui che sarebbe diventato primo cittadino di Gallipoli, onde evitare indebiti vantaggi a favore di una parte politica in danno di altre compagini .

Il rilievo in questione attiene certo ad un aspetto di opportunità e buona cortesia nel dare il risalto doveroso alle istituzioni politiche di una città che ospita una importante manifestazione pur in un momento come quello di una imminente campagna elettorale ma , a ben guardare, non può dare corpo ad una ipotesi di inadempimento degli obblighi che l'associazione premio barocco aveva assunto nei riguardi del comune.

D'altronde, la tesi dello svilimento dell'immagine del comune di Gallipoli risulta addirittura smentita dalla grande eco avuta, anche per l'edizione "incriminata" del 2006, dal Premio Barocco.

Costituiscono importanti testimonianze del successo della manifestazione sia le brochure illustrative della attività di promozione del territorio gallipolino, versate in atti puntualmente dalla difesa della ricorrente a conferma dell'adempimento di un preciso obbligo convenzionale , sia i resoconti giornalistici della manifestazione e le attestazioni di plauso provenienti da più fonti istituzionali , leggendo i quali non emerge in alcun modo il lamentato grave inadempimento ma, semmai, il perdurante notevole interesse e successo legati alla manifestazione.

Il Collegio esprime pertanto l'avviso che i provvedimenti di revoca del contributo sono stati adottati in presenza di erronei presupposti e sono da considerare, pertanto, illegittimi.

Anche le ulteriori pretese fatte valere dalla amministrazione gallipolina appaiono destituite di fondamento.

Ciò deve dirsi sia per quel che riguarda il provvedimento che intima la restituzione della somma versata a titolo di acconto in favore della Onlus Associazione Premio Barocco, sia in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata dall'ente locale, entrambe infondate in quanto basate sull'inesistente presupposto di una fattispecie di inadempimento , per quanto già argomentato

Il ricorso è accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Gallipoli al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Aldo Ravalli, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

Massimo Santini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2011

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO